

NA [REDACTED] SEMI
NA [REDACTED] R.G.
N269/2016/CRON
N[REDACTED] REP

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Ponticelli d'Arco Dott.ssa De Napoli Elisabetta Lucia ha pronunciato la
SENTENZA

Nella causa iscritta al N. R.G. [REDACTED] vertente

TRA

[REDACTED] eletto dom. in Napoli alla Piazza Bovio n. 14 presso lo studio dell'Avv.to
Andrea Gaudino dal quale è rapp. fa e difesa giusta mandato all'auto alla citazione

Altrice

E

Telecom Italia S.p.a. eletto dom. in [REDACTED] presso lo studio
dell'Avv.to Raffaella Ordituro, rapp. fa e difesa dall'Avv.to Francesco Tuccillo giusta procura in
calce alla copia notificata della citazione

Convenuta

OGGETTO

Ripetizione dell'indictio

CONCLUSIONI

Come da verbale e conclusioni a verbale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si omette di esporre lo svolgimento del processo atteso che, ex art. 132 v.p.c. come
novellato dalla legge n. 69/90, la sentenza deve contenere unicamente la concisa
esposizione delle ragioni di fatto al di fuori della decisione.

Nel caso di specie, va dire, una formulazione della sentenza da contendere, come richiesto, giusta
quanto segue:

L'autore della sentenza, avendo ricevuto il versamento della somma di lire 100.000,00 da parte della Telecom Italia una fattura della
data 12/12/2015, con numero 57 venendo anche a conoscenza
che la somma era stata versata il 27/11/16. La convenuta si costituiva
il 12/12/2016, per aver già il 6/12/16 stornato la

Ebbene, si osserva che non vi è prova da parte della convenuta di aver provveduto ad informare tempestivamente l'istante dello scontro avvenuto, ma anche della disattivazione a nome della istante delle due utenze mobili.

La materia del contendere può ritenersi cessata quando si verificano fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambe le parti, come è avvenuto nel caso di specie, che determinano l'eliminazione di ogni contrasto fra esse e quindi il venir meno del loro interesse alla prosecuzione del giudizio e della necessità della pronuncia del Giudice come in precedenza richiesta ed ora divenuta superflua (Cass. n. 9308/96; Cass. n. 3265/95). Essa può essere rilevata anche di ufficio dal Giudice purché sulla base di dati ritualmente acquisiti.

Dacchè, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma le spese, per il principio della sovrappendenza virtuale ricadono sulla convenuta, con attribuzione, tenuto conto della minima attività svolta e della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare rilevanza da risolvere

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando così provvede:

- a) Dichiara cessata la materia del contendere;
- b) condanna, altresì, la Telecom Italia S.p.a. al pagamento in favore di Vanzanella Antonia delle spese di giudizio che liquida in Euro 43,00 per spese e Euro 300,00 per compenso omnicomprensivo al difensore, oltre spese generali nel 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione all'avvocato anticostituzionale.

Così deciso in Penniglione d'A.

Il Giudice di Pace

UFFICIO DI GIUDIZIO

81

DEP.

2000